Conto corrente con la Posta

Anno 84° — Numero 110

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Mercoledì, 12 maggio 1943 - Anno XXI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
Nel Regno e Colonie	Abb annuo L. 100	All'Estero	Abb. annuo L. 200	Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 60	All'Estero	Abb. annuo L. 120
	» semestrale » 50		» semestrale » 100		» semestrale » 30		» semestrale » 60
	» trimestrale » 25		» trimestrale » 50		» trimestrale » 15		» trimestrale » 30
	Un fascicolo » 2		Un fascicolo » 4		Un fascicolo » 2		Un fascicolo » 4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie	Abbonamento annuo. . L. 50 — Un fascicolo - Prezzi vari.	All'Estero	Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio " Inserzioni " della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1943

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 110 DEL 12 MAGGIO 1943-XXI:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 25: **Società generale pugliese di elettricità, in Napoli:** Obbligazioni sorteggiate il 29 aprile 1943-XXI. — **S. A. Acquedotto di Abbazia e Laurana, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 29 aprile 1943-XXI. — **Società Meridionale di elettricità, in Napoli:** Obbligazioni 6 %, serie C, emissione 1930, sorteggiate nella 13ª estrazione del 29 aprile 1943-XXI. — **Soc. an. Antonio Cordani per l'industria tipolitografica e cartotecnica, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 14 aprile 1943-XXI. — **« La Rinascente » - Società per l'esercizio di grandi magazzini, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 29 aprile 1943-XXI - **Amministrazione provinciale di Modena:** Titoli del mutuo di L. 10.000.000 estratti il 30 aprile 1943-XXI. — **Società bolognese di elettricità, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 3 maggio 1943-XXI. — **Società Edison, in Milano:** Obbligazioni 6 %, emissione 1931, sorteggiate nella 12ª estrazione del 3 maggio 1943-XXI. — Obbligazioni 6 %, emissione 1930, della ex Società generale elettrica dell'Adamello sorteggiate nella 13ª estrazione del 3 maggio 1943-XXI. — **Società elettrica delle Calabrie, anonima in Napoli:** Obbligazioni 6 % sorteggiate nella 15ª estrazione del 30 aprile 1943-XXI. — **Credito fondiario della Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde, in Milano:** Errata-corrige. — **Comune di Trieste:** Errata-corrige.

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 110 DEL 12 MAGGIO 1943-XXI:

Ministero delle finanze - Commissione censuaria centrale: Prospetto delle tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario stabilite per i Comuni della provincia di Alessandria.

(1542)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 19 aprile 1943-XXI, n. 327.

Nuove disposizioni in materia di importazioni, esportazioni e di rapporti economici con l'estero.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 13 gennaio 1941-XIX, n. 33, contenente nuova disciplina delle importazioni e delle esportazioni, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1941-XIX, n. 967;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;

Ritenuto lo stato di necessità, derivante da causa di guerra, di dettare nuove disposizioni in materia di importazioni, esportazioni e di rapporti economici con l'estero;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per gli affari esteri e per l'interno, nonchè del Ministro per gli scambi e per le valute, di intesa con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per l'agricoltura e foreste, per le comunicazioni, per le corporazioni, per la cultura popolare e per la produzione bellica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I provvedimenti ministeriali, diretti a disciplinare la produzione, la distribuzione o la circolazione delle merci, sono applicabili a quella parte delle merci destinata all'esportazione solo se adottati di intesa col Ministero per gli scambi e per le valute.

La disposizione del comma precedente non si applica ai provvedimenti ministeriali relativi all'approvvigionamento ed alla distribuzione dei generi alimentari, emanati ai sensi del R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1716, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1941-XIX, n. 385, e del R. decreto-legge 25 agosto 1942-XX, n. 1031, convertito nella legge 7 dicembre 1942-XXI, n. 1557. Detti provvedimenti peraltro debbono assicurare la produzione, sia agricola che industriale, e le conseguenti assegnazioni delle merci da esportare, nel limite dei contingenti stabiliti nei trattati e negli accordi internazionali.

Art. 2.

Salva la destinazione ai bisogni delle Forze armate e della produzione bellica, le merci e le materie prime, la cui distribuzione è assoggettata a disciplina, debbono essere dall'autorità competente, nel limite dei contingenti di esportazione stabiliti nei trattati e negli accordi internazionali, messe a disposizione per la esportazione o per la fabbricazione di prodotti da esportare nei modi stabiliti dal Ministero per gli scambi e per le valute.

I provvedimenti emanati dalle autorità locali, concernenti la distribuzione e la circolazione delle merci, non sono applicabili alle merci per le quali è stata rilasciata licenza di esportazione.

Il Ministro per gli scambi e per le valute, d'intesa, a seconda delle rispettive competenze, con il Ministro per l'agricoltura e foreste, col Ministro per le corporazioni, col Ministro per la produzione bellica ed eventualmente con altre Amministrazioni interessate, ha facoltà di procedere alla requisizione dei prodotti da esportare nonchè delle materie prime e dei semilavorati occorrenti per la fabbricazione di prodotti da esportare.

Art. 3.

Nei casi in cui la licenza di importazione sia stata accordata per una specifica destinazione delle merci importate, queste non sono soggette ai provvedimenti delle autorità locali, regolanti la distribuzione delle merci, che siano incompatibili con la destinazione predetta.

Le merci importate, dei cui tipi similari sia vietata nel Regno la vendita al pubblico, possono essere im-

messe nel mercato nazionale in conformità delle prescrizioni stabilite dall'autorità che ha emanato il divieto, d'intesa col Ministero per gli scambi e per le valute.

Art. 4.

Il Ministro per gli scambi e per le valute ha facoltà di accentrare determinate importazioni o esportazioni in consorzi costituiti tra importatori o esportatori, ovvero in altri enti o società.

L'attività degli enti preveduti nel comma precedente, relativa all'importazione o alla esportazione, è regolata dal Ministro per gli scambi e per le valute.

Art. 5.

Il provvedimento previsto dall'art. 2616 del Codice civile è emanato dal Ministro per gli scambi e per le valute, sentite le Corporazioni interessate, quando trattasi di costituzione di consorzi obbligatori tra importatori o esportatori o di trasformazione in obbligatori di consorzi costituiti volontariamente tra importatori o esportatori.

Nei riguardi dei consorzi tra importatori o esportatori, anche se costituiti nella forma di società, i controlli preveduti dagli articoli 2618, 2619 e 2620 del Codice civile sono esercitati dal Ministero per gli scambi e per le valute, sentite, nel caso dell'art. 2618, le Corporazioni interessate. La vigilanza sui consorzi stessi, ai sensi del primo comma dell'art. 2619, è esercitata anche dal Ministero delle finanze.

Nulla è innovato alle disposizioni vigenti circa la costituzione, gli aumenti di capitale, la pubblicazione degli atti delle società e alle altre norme relative all'attività di queste.

Art. 6.

Gli enti o le società, incaricati delle funzioni di accentrare determinate importazioni o esportazioni ai sensi dell'art. 4, sono sottoposti, per quanto riguarda l'espletamento di tali funzioni, al controllo del Ministero per gli scambi e per le valute e del Ministero delle finanze, i quali possono in qualsiasi tempo verificarne le scritture e le contabilità nonchè disporre ispezioni.

Gli enti e le società, i quali, oltre alle funzioni indicate nel comma precedente, svolgono una diversa attività, debbono tenere, ai fini dell'esercizio del controllo previsto dal comma stesso, separata amministrazione dell'attività concernente l'importazione e l'esportazione, in conformità delle prescrizioni emanate dal Ministero per gli scambi e per le valute.

Art. 7.

Le Amministrazioni dello Stato, nell'espletamento delle funzioni di tutela e di vigilanza sugli enti che svolgono attività interessante i rapporti economici con l'estero, diversi da quelli indicati nell'art. 4 per i quali si applicano gli articoli 5 e 6, vi procedono sentito il Ministero per gli scambi e per le valute.

Gli statuti e le nomine dei Consigli di amministrazione delle società, che svolgono attività commerciale con l'estero ed il cui capitale sia in tutto o nella maggior parte di proprietà dello Stato, sono sottoposti ad approvazione del Ministero per gli scambi e per le valute, d'intesa con i Ministeri degli affari esteri e delle finanze.

Gli statuti delle società indicate nel secondo comma, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, debbono, entro sei mesi dalla data stessa, essere presentati per l'approvazione prevista dal comma medesimo.

Art. 8.

La istituzione all'estero di rappresentanze, da parte di enti che svolgono attività economica, di società commerciali o di imprenditori, è sottoposta ad autorizzazione del Ministero per gli scambi e per le valute, di intesa coi Ministeri degli affari esteri e delle finanze, sentite le altre Amministrazioni eventualmente interessate.

Le rappresentanze già istituite alla data di entrata in vigore del presente decreto debbono essere soppresse qualora entro sei mesi dalla data stessa non sia intervenuta l'autorizzazione prevista dal comma precedente.

Art. 9.

Il presente decreto sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro per gli scambi e per le valute è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BONOMI — DE MARSICO — ACERBO — PARESCHI — CINI — CIANETTI — POLVERELLI — FAVAGROSSA

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *maggio* 1943-XXI
Atti del Governo, registro 457, *foglio* 32. — MANCINI

REGIO DECRETO 25 marzo 1943-XXI, n. 328.

Assegnazione di un prefetto alla direzione dell'ufficio istituito presso il Ministero dell'interno, ai termini dell'art. 1, 2° comma, del Regio decreto-legge 18 dicembre 1939-XVIII, n. 2222.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti gli articoli 1 del R. decreto-legge 18 dicembre 1939-XVIII, n. 2222, convertito nella legge 25 giugno 1940-XVIII, n. 1080, e 12, capoverso, del R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1716, convertito nella legge 24 aprile 1941-XIX, n. 385;

Visto l'art. 4 del R. decreto 2 gennaio 1941-XIX, n. 4;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, di intesa con i Ministri per le finanze e per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Un prefetto, scelto fra quelli a disposizione a termini dell'art. 102 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, è preposto alla direzione dell'ufficio istituito con l'articolo 1, comma 2, del R. decreto-legge 18 dicembre 1939-XVIII, n. 2222, convertito nella legge 25 giugno 1940-XVIII, n. 1080, e successivamente confermato con l'art. 4 del R. decreto 2 gennaio 1941-XIX, n. 4.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ACERBO — PARESCHI

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 maggio 1943-XXI
Atti del Governo, registro 457, foglio 27. — MANCINI

REGIO DECRETO 22 aprile 1943-XXI, n. 329.
Trasferimento al Ministero della produzione bellica di attribuzioni del Ministero dell'aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 6 febbraio 1943-XXI, n. 24, che eleva il Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra a Ministero della produzione bellica;
Visto il R. decreto 12 febbraio 1943-XXI, n. 25, relativo alle attribuzioni del Ministero della produzione bellica;
Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 1925-IV, n. 2263, sulle attribuzioni e prerogative del Capo del Governo;
Visto il R. decreto-legge 18 marzo 1943-XXI, n. 210, relativo ai corpi consultivi della Regia aeronautica;
Considerata la necessità di proseguire il graduale trasferimento al Ministero della produzione bellica di attribuzioni spettanti alle Amministrazioni militari;
Su proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo e Ministro per l'aeronautica e del Ministro per la produzione bellica, d'intesa con il Ministro per le finanze:
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono trasferite al Ministero della produzione bellica le attribuzioni del Ministero dell'aeronautica relative agli approntamenti e agli approvvigionamenti di:
1) artiglierie di qualsiasi calibro, armi automatiche e strumenti per la direzione del tiro per l'impiego a terra - artifizi normali e speciali - siluri e motobombe - bombe per aereo munizionamento completo e accessori per tutte le armi di terra e di bordo esplosivi in genere e relativi caricamenti apparecchi nebbiogeni di impiego a terra materiale cinefotografico;
2) mezzi e materiali normalizzati delle telecomunicazioni per impiego a terra;
3) armi portatili buffetterie elmetti - bombe a mano - maschere antigas vestiti protettivi - materiale di bonifica antigas salvagenti;
4) automotoveicoli per trasporto di cose e di persone biciclette locomotori carri ferroviari - cisterne mezzi e materiali per zappatori;
5) accessori e parti di ricambio per i materiali sopra elencati.
Sono trasferite altresì al Ministero della produzione bellica le attribuzioni del Ministero dell'aeronautica relative al servizio del Demanio aeronautico per gli approvvigionamenti di mezzi e materiali contingentati per costruzioni varie, metalli e legnami.

Art. 2.

Nell'esplicazione dei compiti di cui all'art. 1 le competenti Direzioni generali del Ministero dell'aeronautica rispondono al Ministro per la produzione bellica, dal quale ricevono disposizioni per l'impostazione e lo svolgimento dei programmi di produzione dei materiali bellici sopra elencati e per l'andamento in genere della produzione stessa.

Art. 3.

Il Ministro per la produzione bellica si avvale del parere tecnico del Comitato superiore di aeronautica per gli atti di cui al presente decreto.
Dell'impostazione e dell'andamento di studi ed esperienze intesi all'adozione di nuovi materiali, deve essere data notizia al Ministero della produzione bellica, tramite il Comitato superiore tecnico armi e munizioni che esprimerà il suo parere in merito.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — FAVAGROSSA — ACERBO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 maggio 1943-XXI
Atti del Governo, registro 457, foglio 28. — MANCINI

REGIO DECRETO 11 gennaio 1943-XXI, n. 330.
Proroga di Regi decreti relativi all'istituzione temporanea di posti di Regie rappresentanze all'estero.

N. 330. R. decreto 11 gennaio 1943, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, vengono prorogati per tutta la durata dell'attuale stato di guerra e fino a sei mesi dopo i Regi decreti relativi all'istituzione temporanea di posti di Regie rappresentanze all'estero.

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 maggio 1943-XXI

REGIO DECRETO 22 marzo 1943-XXI, n. 331.

Autorizzazione al Ministro per l'aeronautica ad accettare per conto dell'Amministrazione aeronautica, una pensione di riversibilità dell'Ordine Militare di Savoia spettante a S. A. R. Anna di Francia, Duchessa d'Aosta Vedova.

N. 331. R. decreto 22 marzo 1943, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'aeronautica, il Ministro stesso viene autorizzato ad accettare, per conto dell'Amministrazione aeronautica, la pensione di riversibilità dell'Ordine Militare di Savoia spettante a S. A. R. Anna di Francia, Duchessa d'Aosta Vedova, affinchè il relativo importo, corrispondente a L. 1000 annue, sia destinato a beneficio delle famiglie bisognose degli avieri dell'aeroporto di Merna (Gorizia).

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1943-XXI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 12 febbraio 1943-XXI.

Riconoscimento del possesso del diritto esclusivo di pesca nel fiume Ticino a favore dei fratelli Brustio.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visti gli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con R. decreto 8 ottobre 1931-IX, n. 1604;
Vista la legge 16 marzo 1933-XI, n. 260,
Visto il decreto del prefetto di Novara n. 3368/III del 28 febbraio 1939-XVII, col quale venne riconosciuto a favore dei fratelli Francesco e Giovanni Brustio fu Angelo il possesso del diritto esclusivo di pesca in un tratto del fiume Ticino in comune di Romentino;
Considerato che dalla relativa documentazione è risultato che i predetti fratelli si trovano tuttora nel legittimo possesso del diritto di pesca di cui trattasi;
Concorrendo tutte le condizioni volute dalla legge;

Decreta:

A conferma del sopra citato decreto del prefetto di Novara n. 3368/III del 28 febbraio 1939-XVII, è riconosciuto a favore dei fratelli Francesco e Giovanni Brustio fu Angelo il possesso del diritto esclusivo di pesca nel fiume Ticino, sponda sinistra, suoi rami, langhe e mortizze nella zona situata nel comune di Romentino per un tratto che si estende per circa 1300 metri e delimitato come segue: a ponente, dal limite territoriale fra i comuni di Galliate e di Romentino secondo le risultanze del nuovo catasto, fino alla proprietà dei fratelli Antonio e Carlo Bigatti fu Ambrogio; a settentrione, dalla linea di confine fra i comuni di Romentino e di Galliate su accennata; a levante, dalla linea di confine della proprietà dei fratelli Antonio e Carlo Bigatti su citati.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 febbraio 1943-XXI

p. *Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo*
Il Commissario generale per la pesca
G. RICCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 aprile 1943-XXI
Registro n. 8 *Finanze, foglio n.* 190.

(1545)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 1° maggio 1943-XXI.

Nomina del Cons. naz. Bruno Biagi a vice presidente della Corporazione dei prodotti tessili.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;
Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle Corporazioni;
Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, riguardante la costituzione della Corporazione dei prodotti tessili;
Visto il proprio decreto 31 ottobre 1941-XX, con il quale il fascista Pio Teodorani Fabbri è stato nominato vice presidente della predetta Corporazione;
Visto il proprio decreto 1° marzo 1939-XVII, con il quale il fascista Bruno Biagi è stato nominato consigliere effettivo della Corporazione dei prodotti tessili in rappresentanza dei lavoratori del commercio;
Vista la designazione del Ministro Segretario di Stato del Partito Nazionale Fascista per la nomina del fascista Bruno Biagi a vice presidente della Corporazione dei prodotti tessili in sostituzione del fascista Pio Teodorani Fabbri;
Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Bruno Biagi è nominato vice presidente della Corporazione dei prodotti tessili in sostituzione del fascista Pio Teodorani Fabbri che pertanto cessa dalla carica di vice presidente della Corporazione predetta.

Roma, addì 1° maggio 1943-XXI

MUSSOLINI

(1556)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 1° maggio 1943-XXI.

Nomina del Cons. naz. Alberto Asquini a vice presidente della Corporazione dei combustibili liquidi e dei carburanti.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;
Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle Corporazioni;
Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, riguardante la costituzione della Corporazione dei combustibili liquidi e dei carburanti;
Visto il proprio decreto 1° marzo 1939-XVII, con il quale il fascista Vincenzo Casalini è stato nominato vice presidente della Corporazione predetta;
Visto il proprio decreto 1° marzo 1939-XVII, con il quale il fascista Alberto Asquini è stato nominato consigliere effettivo della Corporazione della previdenza e del credito in rappresentanza degli Istituti di credito di diritto pubblico;
Vista la designazione del Ministro Segretario di Stato del Partito Nazionale Fascista per la nomina del

fascista Alberto Asquini a vice presidente della Corporazione dei combustibili liquidi e dei carburanti in sostituzione del fascista Vincenzo Casalini;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Alberto Asquini è nominato vice presidente della Corporazione dei combustibili liquidi e dei carburanti in sostituzione del fascista Vincenzo Casalini che pertanto cessa dalla carica di vice presidente della Corporazione predetta.

Roma, addì 1° maggio 1943-XXI

MUSSOLINI

(1557)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 1° maggio 1943-XXI.

Nomina del Cons. naz. Mario Farnesi a vice presidente della Corporazione delle comunicazioni interne.

IL DUCE DEL FASCISMO CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, riguardante la costituzione della Corporazione delle comunicazioni interne;

Visto il proprio decreto 31 ottobre 1941-XX, con il quale il fascista Mario Giovannini è stato nominato vice presidente della predetta Corporazione;

Vista la designazione del Ministro Segretario di Stato del Partito Nazionale Fascista per la nomina del fascista Mario Farnesi a vice presidente della Corporazione delle comunicazioni interne in sostituzione del fascista Mario Giovannini;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Mario Farnesi è nominato vice presidente della Corporazione delle comunicazioni interne in sostituzione del fascista Mario Giovannini che pertanto cessa dalla carica di vice presidente della Corporazione predetta.

Roma, addì 1° maggio 1943-XXI

MUSSOLINI

(1558)

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1943-XXI.

Costituzione presso il Ministero delle corporazioni della « Commissione per il costituendo centro nazionale per le applicazioni delle magnesie ».

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, numero 1728, contenente norme per la disciplina della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali in periodo di guerra;

Vista la legge 20 marzo 1941-XIX, n. 384, per la conversione in legge con modificazioni, del R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1728;

Ritenuta la necessità di provvedere al coordinamento della sperimentazione e delle ricerche nel campo del magnesio e delle sue leghe, in vista dei necessari sviluppi della produzione nazionale del magnesio;

Decreta:

Art. 1.

E' costituita presso il Ministero delle corporazioni una Commissione denominata « Commissione per il costituendo centro nazionale per le applicazioni del magnesio ».

Art. 2.

La Commissione ha il compito di predisporre la costituzione di un Centro di informazioni e di coordinamento di tutte le attività scientifiche e tecnologiche per assistere enti statali e industriali.

Nella mora di tempo occorrente per la costituzione del Centro, alla Commissione è demandato altresì il compito di esaminare i problemi relativi alla produzione e all'impiego del magnesio e delle sue leghe e promuovere un maggiore impiego di esso anche quale metallo di sostituzione.

Art. 3.

La Commissione è presieduta dal Cons. naz. gen. di squadra aerea conte Giuseppe Manni, vice presidente della Corporazione della siderurgia e della metallurgia, ed è composta dai seguenti membri:

Gen. ing. Luigi Sarracino del Ministero delle corporazioni;

Col. ing. Alessandro Giannelli del Ministero per la produzione bellica;

Col. G.A.r.i. Giuliano Montelucci del Ministero dell'aeronautica;

Dott. Antonio Padellaro del Segretariato generale delle Corporazioni;

Prof. ing. Mario Baccaredda del Consiglio nazionale delle ricerche;

Prof. dott. Vincenzo Caglioti della Confederazione fascista degli industriali.

Alla Commissione è addetto in qualità di segretario il dott. Giulio Buccafurri del Ministero delle corporazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 aprile 1943-XXI

Il Ministro: CIANETTI

(1555)

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1943-XXI.

Sostituzione del vice commissario dell'Ente economico delle fibre tessili.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 16 luglio 1942-XX, col quale si è provveduto, fra l'altro, alla nomina dei commissari e vice commissari degli Enti economici dell'agricoltura;

Vista la designazione della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura per la nomina del fa-

scista Bernardo Bertelli a vice commissario dell'Ente economico delle fibre tessili in sostituzione del fascista Marco Calura;

Decreta:

Il fascista Bernardo Bertelli è nominato vice commissario dell'Ente economico delle fibre tessili, in sostituzione del fascista Marco Calura.

Roma, addì 3 maggio 1943-XXI

Il Ministro: PARESCHI

(1552)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, e dell'articolo unico della legge 8 giugno 1939-XVII, n. 860, si notifica che in data 8 maggio 1943-XXI, il Ministro per le finanze ha trasmesso alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 18 marzo 1943-XXI, n. 164, recante modificazioni ad alcune norme vigenti in materia di tasse di bollo.

(1597)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, e dell'articolo unico della legge 8 giugno 1939-XVII, n. 860, si notifica che in data 10 maggio 1943-XXI, il Ministro per le finanze ha trasmesso alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 29 marzo 1943-XXI, n. 129, concernente sovrimposta di negoziazione sui titoli azionari non quotati in borsa.

(1598)

Ai fini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che il Ministro per le finanze ha presentato alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 22 marzo 1943-XXI, n. 217, concernente l'applicazione, da parte dell'Amministrazione provinciale di Pola, dell'addizionale all'imposta comunale sulle industrie, commerci, arti e professioni.

(1599)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Estensione al territorio della Dalmazia dell'Accordo italo-germanico relativo all'assistenza degli indigenti

L'Accordo italo-germanico dell'8 agosto 1873 relativo all'assistenza dei rispettivi sudditi indigenti viene esteso al territorio della Dalmazia.

(1553)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli dell'11 maggio 1943-XXI - N. 88

Albania (I)	6,25	Islanda (I)	2,9897
Argentina (U)	4,45	Lettonia (C)	3,6751
Australia (I)	60,23	Lituania (C)	3,3003
Belgio (C)	3,0418	Messico (I)	3,933
Bolivia (I)	43,70	Nicaragua (I)	3,80
Brasile (I)	0,9928	Norvegia (C)	4,3215
Bulgaria (C) (1)	23,42	Nuova Zel. (I)	60,23
Id (C) (2)	22,98	Olanda (C)	10,09
Canadà (I)	15,97	Perù (I)	2,9925
Cile (I)	0,7125	Polonia (C)	380,23
Cina (Nanchino) (I)	0,8055	Portogallo (U)	0,7950
Columbia (I)	10,877	Id. (C)	0,7975
Costarica (I)	3,572	Romania (C)	10,5263
Croazia (C)	38 —	Russia (I)	3,5863
Cuba (I)	19 —	Salvador (I)	7,60
Danimarca (C)	3,9698	Serbia (I)	38 —
Egitto (I)	75,28	Slovacchia (C)	65,40
Equador (I)	1,38	Spagna (C) (1)	173,61
Estonia (C)	4,697	Id. (C) (2)	169,40
Finlandia (C)	38,91	S. U America (I)	19 —
Francia (I)	38 —	Svezia (U)	4,53
Germania (U) (C)	7,6045	Id. (C)	4,529
Giappone (U)	4,475	Svizzera (U)	441 —
Gran Bret. (I)	75,28	Id (C)	441 —
Grecia (C)	12,50	Tailandia (I)	4,475
Guatemala (I)	18 —	Turchia (C)	15,29
Haiti (I)	3,80	Ungheria (C) (1)	4,67976
Honduras (I)	9,50	Id (C) (2)	4,56395
India (I)	5,76	Unione S. Aff. (I)	75,28
Indocina (I)	38,78	Uruguay (I)	10,08
Iran (I)	1,1103	Venezuela (I)	5,70

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.
(1) Per versamenti effettuati dai creditori in Italia.
(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani.

Rendita 3,50 % (1906)	89,45
Id. 3,50 % (1902)	86,35
Id. 3 % lordo	70,45
Id. 5 % (1935)	89,95
Redimib. 3,50 % (1934)	79,175
Id. 5 % (1936)	94,125
Id 4,75 % (1924)	494,95
Obblig Venezie 3,50 %	96,40
Buoni novennali 4 % (15-12-43)	99,35
Id. 5 % (1944)	99,075
Id. 5 % (1949)	92,95
Id. 5 % (15-2-50)	92,40
Id. 5 % (15-9-50)	92,55
Id. 5 % (15-4-51)	92,375

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di titoli di rendita del Cons. 3,50 %

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 65.

E' stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore delle rendite Cons. 3,50 % (1906) n. 141631 di annue L. 290.50. e n. 506898 di L. 87.50 intestate a Bucchi Accica Amalia fu Diego, domiciliata a Norcia (Perugia), la prima vincolata per dote per il matrimonio della titolare con Colizzi Giacinto fu Benedetto.

Essendo i relativi certificati di iscrizione mancanti del secondo mezzo foglio, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate a questa Direzione generale regolari opposizioni, ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si provvederà alla chiesta operazione.

Roma, addì 14 febbraio 1943-XXI

(614) *Il direttore generale*: POTENZA

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di certificati di iscrizione di rendite

(2ª *pubblicazione*).

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che, ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 3,50 % (1906)	409703	Beneficio parrocchiale di Cimetta, fraz. di Cognè (Treviso), sotto la invocazione di S. Ulderico . . . L.	7 —
Id.	329007	Rocchia Biagia fu Antonio, minore sotto la patria potestà della madre Meinero Maddalena fu Giuseppe, moglie in seconde nozze di Servetti Domenico fu Domenico, dom. in Entraque (Cuneo), vincolato come dote della titolare pel matrimonio con Casale Pietro fu Luca . . »	84 —
Id.	329010 solo per la proprietà	Come il precedente, con usufrutto vitalizio a favore di Meinero Maddalena fu Giuseppe, ved. di Recchia Antonio, moglie in seconde nozze di Servetti Domenico, dom. in Entraque (Cuneo), e vincolata come dote della titolare pel matrimonio con Casale Pietro fu Luca . . . »	28 —
Id.	692757	Pio Istituto del SS.mo Sacramento in Serracapriola (Foggia), amministrato dalla Congregazione di carità . . »	59,50
Cons. 4,50 %	10520	Come sopra . . . . »	15 —
Cons. 3,50 % (1906)	250565	Congregazione di carità sotto il titolo del SS.mo Rosario e Monte dei Morti in Postiglione (Salerno) . . . »	91 —
Rendita 5 % (Pr. Littorio	60254	Serio Nicolò di Francesco, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Cefalù (Palermo) . . . . . . »	25 —
Rendita 5 % (1935)	82458	Tacchini Carlo fu Carlo, dom. ad Eupilio (Como), ipotecata per cauzione dovuta dal titolare quale esattore delle imposte dirette . . . . »	1.650 —
Id.	82457	Come sopra . . . . »	160 —
Prest. Red. (3,50 %)	516899	Tartaglione Ida fu Raffaele, moglie di Foglia Antonio fu Lorenzo, dom. a Marcianise (Napoli), vincolato per dote e con il patto di riversibilità fino alla concorrenza di lire 40.500 di capitale netto . . . . »	4.774 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 20 febbraio 1943-XXI

Il direttore generale: POTENZA

(700)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.